



Berna, 14 agosto 2024

Ordinanza che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti	3
3	Panoramica generale	4
3.1	Partecipanti che approvano l'avamprogetto senza riserve	4
3.2	Partecipanti che approvano l'avamprogetto con osservazioni.....	4
3.3	Partecipante che non indica se sostenga o meno l'avamprogetto.....	4
3.4	Partecipante contrario all'avamprogetto	4
3.5	Partecipanti che hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sull'avamprogetto	4
4	Principali argomenti addotti	5
4.1	Definizione di intermediario assicurativo	5
4.1.1	Partecipanti favorevoli alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale.....	5
4.1.2	Partecipanti contrari alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale.....	5
4.1.3	Partecipante che ha espresso una riserva in merito alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale	5
4.2	Definizione di acquisizione telefonica a freddo.....	6
4.2.1	Partecipanti favorevoli a una modifica della definizione di acquisizione telefonica a freddo	6
4.2.2	Partecipante favorevole all'abolizione del divieto di acquisizioni telefoniche a freddo	6
4.3	Rimunerazione dell'attività di intermediario assicurativo	6
4.4	Infrazioni.....	7
4.5	Formazione	8
4.6	Verbale del colloquio di consulenza	8
4.7	Articolo 1h capoverso 2 OS.....	8
4.7.1	Partecipanti favorevoli all'articolo 1h capoverso 2 OS.....	8
4.7.2	Partecipanti contrari all'articolo 1h capoverso 2 OS	8
4.8	Conferimento del carattere obbligatorio	9
4.8.1	Base volontaria e assenza di competenza sussidiaria del Consiglio federale	9
4.8.2	Procedura di conferimento del carattere obbligatorio	9
4.9	Entrata in vigore	10
5	Richieste particolari	10
	Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione	12

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha adottato la legge federale che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi, la quale attribuisce al Consiglio federale la competenza di conferire carattere obbligatorio ai punti dell'accordo degli assicuratori concernenti il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo, la formazione degli intermediari e la remunerazione della loro attività nonché la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

L'ordinanza che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi è anche un atto modificatore unico che implica la modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMa¹) e dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS²). Il 19 aprile 2023, il Consiglio federale ha aperto la consultazione. Il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha invitato i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate a esprimersi in merito all'avamprogetto. Questo invito è stato indirizzato complessivamente a 72 destinatari, che dovevano trasmettere i loro pareri entro il 9 agosto 2023.

2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenuti 49 pareri.

	Categoria	Soggetti consultati	Risposte dei soggetti consultati	Risposte spontanee	Totale
1	Cantoni	26	26	-	26
2	Partiti politici	11	2	-	2
3	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	-	-	-
4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	3	-	3
5	Conferenze cantonali	4	1	-	1
6	Associazioni dei consumatori, associazioni dei datori di lavoro	4	4	1	5
7	Assicuratori	6	3	2	5
8	Assicurati, pazienti	6	1	-	1
9	Diversi	4	2	4	6
	Totale	72	42	7	49

L'elenco esatto dei partecipanti alla consultazione, con le relative abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto, si trova in allegato.

¹ RS 832.121

² RS 961.011

3 Panoramica generale

3.1 Partecipanti che approvano l'avamprogetto senza riserve

Cantoni (12): AI, BE, BS, FR, GR, NE, NW, SO, TG, TI, UR, VS

Associazione dei consumatori (1): kf

3.2 Partecipanti che approvano l'avamprogetto con osservazioni

Cantoni (8): AG, AR, BL, GE, JU, LU, VD, ZH

Partito politico (1): PS

Associazioni mantello dell'economia (2): USS, USAM

Associazioni dei consumatori (4): ACSI, CFC, FRC, SKS

Assicuratori (5): curafutura, KPT, Groupe Mutuel, santésuisse, ASA

Assicurati, pazienti (1): UM-AM

Diversi (5): CV ASI, Entente Système de santé libéral, comparis, MLL Legal, SIBA

3.3 Partecipante che non indica se sostenga o meno l'avamprogetto

Diversi (1): bonus

3.4 Partecipante contrario all'avamprogetto

Partito politico (1): UDC

Per UDC l'avamprogetto rappresenta un grave attacco alle strutture della libera concorrenza ed equivale a un livellamento normativo di tutti gli assicuratori. Chiede pertanto che l'accordo settoriale continui a reggersi su base esclusivamente volontaria.

3.5 Partecipanti che hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sull'avamprogetto

Cantoni (6): GL, OW, SG, SH, SZ, ZG

Associazione mantello dell'economia (1): USI

Conferenza cantonale (1): CDS

4 Principali argomenti addotti³

4.1 Definizione di intermediario assicurativo

4.1.1 Partecipanti favorevoli alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale

GE, LU, CFC, FRC, kf, UM-AM, Entente Système de santé libéral vedono con favore che l'ordinanza estenda il campo d'applicazione dell'accordo settoriale agli intermediari interni. Questa estensione garantisce la parità di trattamento tra gli assicuratori, impedisce di eludere l'accordo settoriale e di sottrarsi alle sanzioni. Per ACSI e CFC, l'accordo settoriale dovrebbe riprendere la definizione di attività di intermediario dell'articolo 19a LVAMal/40 LSA per evitare incoerenze nell'applicazione.

4.1.2 Partecipanti contrari alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale

UDC, USAM, Groupe Mutuel, bonus, comparis, SIBA contestano l'estensione della definizione nell'avamprogetto del Consiglio federale. Secondo UDC, la definizione di intermediario deve essere di competenza degli assicuratori. Per USAM, il Consiglio federale ha la competenza di conferire carattere obbligatorio a determinati punti dell'accordo degli assicuratori, non di modificarne il contenuto. La definizione contenuta nell'accordo settoriale deve quindi essere mantenuta. Per bonus, comparis e SIBA, il Consiglio federale estende la definizione di intermediario di cui all'articolo 182a OS, determinando un'incertezza giuridica.

Per bonus, comparis e SIBA, è indispensabile definire in modo dettagliato le attività di intermediario assoggettate al disciplinamento dichiarato obbligatorio. Le attività svolte prima della consulenza al cliente e della conclusione del contratto sono considerate pubblicità e pertanto non sono assoggettate al disciplinamento dichiarato obbligatorio. La limitazione della remunerazione si applica solo alle attività svolte nell'ultima fase di vendita: consulenza, raccomandazione di prodotti, finalizzazione di una proposta di assicurazione fino alla conclusione del contratto.

4.1.3 Partecipante che ha espresso una riserva in merito alla definizione contenuta nell'avamprogetto del Consiglio federale

Per CV ASI, l'ordinanza dovrebbe definire le condizioni alle quali i collaboratori degli assicuratori sono inclusi nella definizione di intermediario. Nella pratica, sarà difficile calcolare e controllare il rispetto del limite della remunerazione per i collaboratori interni. Il loro salario non potrà essere convertito direttamente in commissioni perché i dipendenti svolgono anche mansioni che non rientrano nell'ambito dell'attività di intermediario, e vanno anche rispettate le disposizioni del diritto del lavoro.

³ L'ordine in cui sono elencati gli autori dei pareri corrisponde a quello con cui ci si è indirizzati ai destinatari della consultazione: Cantoni, partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, associazioni mantello dell'economia, conferenze cantonali, associazioni dei consumatori e associazioni dei datori di lavoro, assicuratori, pazienti, diversi

4.2 Definizione di acquisizione telefonica a freddo

4.2.1 Partecipanti favorevoli a una modifica della definizione di acquisizione telefonica a freddo

Per VD, la definizione di acquisizione telefonica a freddo avrebbe potuto essere precisata per proteggere meglio i cittadini. Potrebbero emergere nuove pratiche che approfittano di questa zona grigia: concorsi cartacei o online in cui non è chiaramente indicato che una persona accetta di essere contattata.

Per ACSI e CFC, il termine durante il quale non è più intercorsa alcuna relazione d'affari tra un assicuratore e un cliente potenziale deve essere ridotto a 12 mesi. Per FRC e SKS tale termine deve essere ridotto a 6 mesi. Inoltre, ACSI e CFC ritengono che la definizione di acquisizione telefonica a freddo debba essere estesa per includere i contatti basati su una persona terza nota al cliente potenziale.

4.2.2 Partecipante favorevole all'abolizione del divieto di acquisizioni telefoniche a freddo

Pur comprendendo la necessità di intervenire contro le telefonate indesiderate, UDC respinge il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo perché lo ritiene sproporzionato.

4.3 Rimunerazione dell'attività di intermediario assicurativo

Vari partecipanti sollevano critiche nei confronti del disciplinamento della remunerazione dell'attività di intermediario assicurativo. Per UDC, la limitazione della remunerazione costituisce una misura di distorsione del mercato e potrebbe, a seconda delle circostanze, causare la fine dell'attività professionale degli intermediari assicurativi. KPT, bonus, comparis e SIBA si oppongono al fatto che, per l'assicurazione complementare, la remunerazione massima sia legata all'ammontare dei premi dei prodotti proposti. Secondo questi partecipanti, un tale disciplinamento comporterebbe una disparità di trattamento tra gli intermediari interni e quelli esterni. I primi non possono che proporre i prodotti dell'assicuratore al quale sono legati per contratto di lavoro, mentre i secondi possono lavorare con i prodotti di vari assicuratori. Un tale disciplinamento non garantirebbe più la protezione dei consumatori. Essendo interessati a una remunerazione elevata, gli intermediari esterni sarebbero inoltre tentati di vendere ai clienti i prodotti più costosi.

bonus sottolinea che la norma relativa alle spese per le attività di vendita deve essere identica per la distribuzione interna ed esterna. Ciò riguarda anche tutti i canali delle attività di marketing, pubblicità e acquisizione (Google, pubblicità televisiva) che, a livello di costi d'acquisizione di un nuovo cliente, presentano un livello di efficienza inferiore.

Secondo KPT e UM-AM, nell'ambito dell'assicurazione complementare, il lavoro di consulenza per il prodotto di un assicuratore equivale più o meno a quello per un prodotto comparabile di un altro assicuratore. Non c'è quindi motivo per cui la remunerazione

debba essere differente per questi due prodotti. Una remunerazione identica garantisce l'assenza di conflitti d'interesse per gli intermediari esterni, che dispenseranno quindi una consulenza neutrale e oggettiva. Per bonus la limitazione della remunerazione dell'attività degli intermediari costituisce una violazione inammissibile della libertà economica.

Secondo bonus, comparis e SIBA la limitazione della remunerazione basata sull'ammontare dei premi non ha nessuna logica economica. Questa regola non tiene conto del margine di profitto di ciascun prodotto assicurativo. Entente Système de santé libéral ritiene che le limitazioni della remunerazione siano in contrasto con le regole applicabili all'economia aziendale. Gli accordi tra assicuratori violano la legge sui cartelli e devono essere deferiti alla Commissione della concorrenza.

UM-AM ritiene che per l'assicurazione complementare 12 premi mensili non siano una remunerazione adeguata, perché un tale disciplinamento potrebbe incentivare gli intermediari a spingere gli assicurati a concludere assicurazioni onerose di cui non hanno bisogno o a cambiare assicuratore allo scopo di percepire una remunerazione cospicua.

4.4 Infrazioni

PS accoglie esplicitamente con favore le sanzioni previste nell'avamprogetto. Per ACSI, CFC, FRC e SKS, nell'assicurazione complementare le multe previste devono essere pagate soltanto con la quota degli utili conseguiti dalla compagnia assicurativa, senza ripercuotersi sui premi.

Per curafutura, santésuisse e CV ASI è problematico che gli assicuratori aderenti all'accordo rischiano di incorrere in una doppia sanzione, mentre quelli che non vi hanno aderito rischiano soltanto la sanzione statale. Dovrebbe essere possibile rinunciare a una sanzione statale – o per lo meno ridurla – se la violazione dell'accordo è stata già sufficientemente sanzionata secondo la procedura interna della Commissione di vigilanza. Per evitare una doppia sanzione, occorre prevedere nell'ordinanza una disposizione di coordinamento tra i due sistemi che permetta all'autorità penale di tenere conto della sanzione già inflitta per un'infrazione e di ridurre la pena di conseguenza.

UM-AM e CV ASI sono favorevoli al fatto che la negligenza sia punita più severamente nell'ambito dell'assicurazione complementare rispetto a quello dell'assicurazione di base. Le conseguenze per l'assicurato di una consulenza erronea sono molto più dannose nell'assicurazione complementare che non nell'assicurazione sociale contro le malattie. Nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori hanno l'obbligo di affiliare tutte le persone a prescindere dal loro stato di salute.

Per CV ASI non è chiaro a chi siano indirizzate le disposizioni penali. È necessario precisare se è l'assicuratore o se sono i singoli collaboratori a rendersi colpevoli dell'infrazione. Non è inoltre chiaro se una società di brokeraggio o singoli intermediari possano rendersi colpevoli delle infrazioni. Occorre precisare quale autorità procede a istruire il caso e quale autorità fissa la sanzione. È inconcepibile che i collaboratori degli assicuratori debbano rispondere dei comportamenti riprovevoli degli intermediari. Una procedura amministrativa al posto di una procedura penale sarebbe più adeguata e semplificherebbe il coordinamento. Ci si potrebbe ispirare all'elenco delle sanzioni

di cui all'articolo 59 capoverso 1 LAMal. Nell'ambito dell'assicurazione complementare, esiste una base legale che permette tali procedure amministrative, mentre la si dovrebbe creare per l'assicurazione di base.

4.5 Formazione

ACSI, CFC, FRC, SKS e UM-AM chiedono di integrare l'allegato dell'ordinanza con un punto sulla formazione degli intermediari. Per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, un tale disciplinamento è importante perché né la legge né l'ordinanza contengono regole a questo riguardo. Le consulenze erronee in questo ambito possono avere spiacevoli conseguenze finanziarie per gli assicurati (p. es.: spese ospedaliere o altre prestazioni non coperte, supplemento di premio a causa di un'affiliazione tardiva). Per questi partecipanti alla consultazione, il numero 7 dell'accordo settoriale del 2020, secondo il quale l'intermediario deve essere membro di CICERO, dovrebbe essere dichiarato obbligatorio. CV ASI chiede come mai questo requisito non sia stato dichiarato obbligatorio.

4.6 Verbale del colloquio di consulenza

JU chiede di aggiungere nel verbale l'indicazione della durata della consulenza.

kf accoglie esplicitamente con favore il disciplinamento relativo al verbale del colloquio di consulenza. ACSI, CFC, FRC e SKS auspicano che il consenso dell'assicurato sia convalidato da una firma o da una procedura (elettronica) ritenuta equivalente. Per UM-AM, il verbale del colloquio di consulenza deve riportare la durata di validità del contratto e gli eventuali periodi di carenza. Queste informazioni figurano in linea di principio sul modulo di domanda che l'assicurato firma, ma di cui generalmente non riceve una copia.

4.7 Articolo 1h capoverso 2 OS

4.7.1 Partecipanti favorevoli all'articolo 1h capoverso 2 OS

Associazioni di consumatori: FRC, SKS

Assicurati, pazienti: UM-AM

4.7.2 Partecipanti contrari all'articolo 1h capoverso 2 OS

Associazioni mantello dell'economia: USAM

Assicuratori: ASA, Groupe Mutuel

4.8 Conferimento del carattere obbligatorio

4.8.1 Base volontaria e assenza di competenza sussidiaria del Consiglio federale

Per AR, BL, LU, PS e FRC la soluzione scelta è complicata. Si chiedono pertanto se sia appropriata ed efficace. La sua attuazione dipende dalla buona volontà degli assicuratori (conclusione di un accordo, richiesta di conferimento del carattere obbligatorio). Per USS essa non garantisce che i minimi progressi entrino in vigore. Se il disciplinamento scelto fallisce, sarà tassativamente necessario disporre di un quadro legale chiaro e vincolante. PS sottolinea che, se gli assicuratori non richiedono il conferimento del carattere obbligatorio, il Consiglio federale dovrà fare in modo che il disciplinamento sia per lo meno vincolante. Per SKS è necessario introdurre un obbligo per gli assicuratori di concludere un accordo settoriale.

VD si rammarica del fatto che gli assicuratori possano recedere dall'accordo settoriale nonostante il suo carattere obbligatorio. FRC e SKS ritengono che la disposizione debba essere integrata dal principio di sussidiarietà: se gli assicuratori non giungono a un accordo, sarà il Consiglio federale a definire il disciplinamento degli intermediari.

4.8.2 Procedura di conferimento del carattere obbligatorio

UM-AM chiede di inserire nell'ordinanza l'obbligo degli assicuratori di annunciare alle autorità di vigilanza il recesso dall'accordo settoriale.

Per curafutura, santésuisse e Entente Système de santé libéral gli assicuratori dovrebbero essere obbligati a trasmettere alle autorità di vigilanza l'accordo settoriale solo se è stata presentata una richiesta di conferimento del carattere obbligatorio. Inoltre, curafutura e santésuisse chiedono che l'obbligo di trasmettere le modifiche dell'accordo si applichi soltanto a quelle concernenti le disposizioni aventi carattere obbligatorio. Il termine di questa notifica deve essere ridotto a nove mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

Per bonus, comparis e SIBA è necessario evitare qualsiasi automatismo. Gli assicuratori possono, ma non sono tenuti a trasmettere l'accordo settoriale alle autorità di vigilanza e a richiedere il conferimento del carattere obbligatorio. Le autorità di vigilanza devono trasmettere alle cerchie interessate la richiesta di conferimento del carattere obbligatorio unitamente a una giustificazione dopo averne analizzato la legalità. La Commissione della concorrenza deve essere consultata.

UDC si oppone alla regola del quorum per il conferimento del carattere obbligatorio. USAM, curafutura, santésuisse e Groupe Mutuel chiedono che le conseguenze del mancato raggiungimento del quorum del 66 % siano definite nell'ordinanza. Per BL, se il quorum non sarà più raggiunto, il Consiglio federale avrà l'obbligo di proporre al Parlamento una soluzione che regoli l'attività degli intermediari assicurativi in modo più vincolante. Secondo MLL Legal l'ordinanza dovrebbe includere anche l'obbligo per gli assicuratori di notificare alle autorità di vigilanza il fatto che il requisito del quorum non

è più soddisfatto al più tardi entro due mesi dal momento in cui sono giunti a conoscenza di questa situazione.

Per Entente Système de santé libéral, nell'ordinanza si deve precisare a quali condizioni il conferimento del carattere obbligatorio può essere respinto e cosa si intende per «regole dell'economia» ed «essere conforme alla legislazione», nonché ripetere il requisito del quorum e la volontà del legislatore di trattare allo stesso modo gli intermediari interni ed esterni.

Per CV ASI, l'ordinanza dovrebbe contenere disposizioni dettagliate sulla procedura, sulla collaborazione tra le autorità di vigilanza e sul coordinamento delle procedure (FINMA, UFSP, autorità di perseguimento penale, Commissione di vigilanza). Infatti, non è saggio né efficiente che per la stessa fattispecie si svolgano più procedure dinanzi ad autorità diverse. Per sgravare le autorità statali, sarebbe possibile delegare l'istruzione del caso alla Commissione di vigilanza.

ASA chiede di attendere che gli assicuratori abbiano raggiunto un nuovo accordo e presentato una richiesta formale di conferimento del carattere obbligatorio prima di proseguire la procedura per l'adozione dell'ordinanza. Per l'ambito dell'assicurazione complementare, chiede anche di semplificare la procedura in caso di modifiche dell'accordo, le quali dovranno essere trasmesse direttamente al DFF senza passare per la FINMA.

4.9 Entrata in vigore

curafutura e santésuisse chiedono un'entrata in vigore differenziata: gli assicuratori hanno bisogno di 12 mesi per adeguare i contratti degli intermediari interni. Le disposizioni relative alla remunerazione dovranno entrare in vigore 12 mesi dopo l'inizio del periodo di validità dell'accordo settoriale.

Secondo ASA e MLL Legal, gli assicuratori devono disporre di un periodo transitorio di 12 mesi per attuare la nuova legislazione.

5 Richieste particolari

Alcuni partecipanti hanno formulato richieste specifiche:

- AG: dopo l'entrata in vigore della legge, il Consiglio federale deve valutare periodicamente la situazione. Se il limite massimo previsto per la remunerazione non è più adeguato, il Consiglio federale deve modificarlo.
- VD: gli assicurati devono ricevere maggiori informazioni sull'esistenza dell'accordo settoriale al fine di migliorare la trasparenza nei confronti della popolazione, che entra in diretto contatto con gli intermediari.
- ZH: al numero 2 dell'allegato relativo all'OVAMal, il termine «assicurato» deve essere sostituito da «stipulante».

- ACSI, CFC, SKS: nel processo precontrattuale, gli assicuratori devono menzionare almeno una volta l'esistenza e i compiti della Commissione di vigilanza. Quest'ultima deve garantire agli assicurati danneggiati il diritto di essere sentiti, notificando loro una decisione motivata, senza che questi ultimi debbano richiederla all'assicuratore.
- ACSI, CFC, SKS: occorre introdurre un diritto di revoca gratuito per i contratti di assicurazione stipulati in violazione dell'accordo settoriale.
- SKS: per impedire di eludere le disposizioni relative alle acquisizioni telefoniche a freddo, occorre vietare agli assicuratori l'acquisto di lead se questi ultimi sono stati generati da partner esterni adottando tecniche di acquisizione a freddo.
- curafutura, santésuisse: l'allegato non è completo. È necessario riprendere tutte le disposizioni dell'accordo relative a un tema, pena la creazione di disparità di trattamento.
- CV ASI, bonus: l'ordinanza non tiene sufficientemente conto dei progressi compiuti in materia di digitalizzazione (in particolare degli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale). Sarebbe per esempio auspicabile studiare se una consulenza fornita da un chatbot presenta il livello di qualità richiesto. Sarà necessario garantire il rispetto della neutralità tecnologica e le stesse disposizioni dovranno essere applicate agli esseri umani e alle macchine.
- MLL Legal: nell'ambito della legge sul contratto d'assicurazione (LCA⁴), il campo di applicazione materiale del conferimento del carattere obbligatorio deve essere limitato all'assicurazione complementare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMa⁵).

⁴ RS 221.229.1

⁵ RS 832.12

Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione

Kantone / Cantons / Cantoni

Abk. Abrév. Abbrev.	
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'État du canton d'Argovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'État du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'État du canton de Berne Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'État du canton de Bâle-Campagne Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'État du canton de Bâle-Ville Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Staatskanzlei des Kantons Freiburg Chancellerie d'État du canton de Fribourg Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo
GE	Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'État du canton de Genève Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du canton de Glaris Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du canton des Grisons Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Staatskanzlei des Kantons Jura Chancellerie d'État du canton du Jura Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du canton de Lucerne Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna
NE	Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'État du canton de Neuchâtel Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel

NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du canton de Nidwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du canton d'Obwald Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du canton de Saint-Gall Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du canton de Schaffhouse Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du canton de Soleure Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du canton de Schwytz Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du canton de Thurgovie Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia
TI	Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du canton du Tessin Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du canton d'Uri Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri
VD	Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du canton de Vaud Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud
VS	Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'État du canton du Valais Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du canton de Zoug Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du canton de Zurich Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Abk. Abrév. Abbrev.	
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS	Parti socialiste suisse
PS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du Centre
UDC	Unione democratica di Centro

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

Abk. Abrév. Abbrev.	
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband
UPS	Union patronale suisse
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri

Kantonale Konferenzen / Conférences cantonales / Conferenze cantonali

Abk. Abrév. Abbrev.	
GDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und – direktoren
CDS	Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Konsumentenverbände, Arbeitgeberverbände / Associations de consommateurs, associations patronales / Associazioni dei consumatori, associazioni dei datori di lavoro

Abk. Abrév. Abbrev.	
ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
EKK	Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen
CFC	Commission fédérale de la consommation
CFC	Commissione federale del consumo
FRC	Fédération romande des consommateurs
kf	Schweizerisches Konsumentenforum
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz Fondation pour la protection des consommateurs Fondazione per la protezione dei consumatori

Versicherer / Assureurs / Assicuratori

Abk. Abrév. Abbrev.	
curafutura	Die innovativen Krankenversicherer Les assureurs-maladie innovants Gli assicuratori-malattie innovativi
Groupe Mutuel	Groupe Mutuel Services SA
KPT	KPT Krankenkasse AG und KPT Versicherungen AG KPT Caisse-maladie SA et KPT Assurances SA KPT Cassa malati SA e KPT Assicurazioni SA
santésuisse	Verband der Schweizer Krankenversicherer Les assureurs-maladie suisses Gli assicuratori-malattia svizzeri
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazioni

Versicherte, PatientInnen / Assurés, Patients / Assicurati, Pazienti

Abk. Abrév. Abbrev.	
OM-KV OM-AM UM-AM	Ombudsstelle Krankenversicherung Office de médiation de l'assurance-maladie Ufficio di mediazione dell'assicurazione-malattie

Diverse / Divers / Diversi

Abk. Abrév. Abbrev.	
AK BVV CS ABI CV ABI	Aufsichtskommission Branchenvereinbarung Vermittler Commission de surveillance de l'accord de branche concernant les intermédiaires Commissione di vigilanza Accordo settoriale sugli intermediari
bonus	bonus.ch
	Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen Entente Système de santé libéral
comparis	comparis.ch
MLL Legal	MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG
SIBA	Swiss Insurance Brokers Association